



**STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“POLIZIA LOCALE GENOVA”**



Approvato con Assemblea Straordinaria degli Associati del 05/12/2023

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “POLIZIA LOCALE GENOVA”

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l'Associazione denominata “**Associazione Sportiva Dilettantistica Polizia Locale Genova**” (altresì detta: Polisportiva A.S.D. Team Polizia Locale Genova o Polisportiva A.S.D. Team P.L.).
2. La denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica” nonché il relativo acronimo di “ASD” potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo.
3. L'Associazione ha sede legale in Genova (GE), in via Cantore n. 2 rosso; potranno essere istituite dall'Assemblea sedi secondarie, filiali o rappresentanze in ogni parte dei paesi della comunità europea.
4. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. L'Associazione aderisce all'Associazione Cultura Sport e Tempo Libero (ACSI) APS, Ente di Promozione Sportiva del CONI e Rete Associativa e Associazione di Promozione sociale del Terzo settore, di cui rispetta lo Statuto e condivide le finalità istituzionali.
3. In questo senso, l'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché agli statuti e ai regolamenti di ACSI APS quale Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ACSI APS, quale Ente di Promozione Sportiva affiliante e ai fini della qualifica di ASD, l'Associazione è tenuta a risultare iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
4. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.
5. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "POLIZIA LOCALE GENOVA"

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione si fonda su principi sportivi che valorizzano la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport, garantendo e assicurando, a tutte le persone, la libertà di opinione e la pratica dell'attività sportiva, in condizioni di eguaglianza e pari opportunità.
3. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:
 - a) promuovere l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona;
 - b) operare per la realizzazione di iniziative in ambito sportivo dilettantistico, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
 - c) informare e stimolare l'opinione pubblica alla cultura ed allo sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alle attività ricreative e culturali, nonché all'attività sportiva;
 - d) organizzare, gestire e partecipare a manifestazioni sportive, ricreative e culturali;
 - e) incentivare e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti solidaristici, di beneficenza e di volontariato;
4. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle seguenti discipline sportive (che vanno intese nel senso più ampio e completo possibile): Arti Marziali, Basket, Beach Volley, Bocce, Bowling, Calcio, Ciclismo, Corsa, Go-Kart, Motociclismo, Mountain-Bike, Nuoto, Padel, Pallavolo, Pesca, Petanque, Sci, Tennis, Tiro Dinamico Sportivo, Tiro con l'Arco, Sport da Combattimento, Sport Subacquei, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021. Tale elenco di discipline non deve intendersi esaustivo e vincolante, in quanto l'Associazione è aperta all'accoglimento di ulteriori discipline sportive qualora uno o più Associati ne facciano richiesta e l'Organo di

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "POLIZIA LOCALE GENOVA"

Amministrazione (Consiglio Direttivo) ne approvi l'inserimento tra quelle praticate nell'Associazione.

5. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.
6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo).

ART. 6

(Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli Associati.

ART. 7

(Ammissione)

1. Sono Associati dell'Associazione i Soci della Società di Mutuo Soccorso della Polizia Municipale di Genova che presentino domanda di ammissione.
2. Sono Associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
3. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.
4. Tutti coloro, che presentino domanda, per essere accettati in qualità di soci, devono avere un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
5. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto legato all'attività stessa, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione.
6. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.
7. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
8. L'aspirante Associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "POLIZIA LOCALE GENOVA"

9. L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
10. Non è ammessa la categoria di Associati temporanei.
11. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8

(Diritti e doveri degli Associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 21;
 - e) votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - f) denunciare i fatti che ritiene censurabili;
3. Hanno il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) rispettare lo statuto e le direttive dell'ACSI APS, quale Ente di Promozione Sportiva del CONI cui l'Associazione è affiliata;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente (per gli Associati che siano già Soci della Società di Mutuo Soccorso della Polizia Municipale di Genova il versamento della quota sociale si ritiene assolto finché gli stessi sono in regola con il pagamento della quota sociale alla Società di Mutuo Soccorso della Polizia Municipale di Genova).

ART. 9

(Volontario e attività di volontariato)

1. Il volontario è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “POLIZIA LOCALE GENOVA”

ART. 10

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 11

(Tesserati)

1. Assumono la qualità di Tesserati dell'Associazione tutti coloro che intendano partecipare in via non stabile ad alcune delle attività istituzionali svolte dall'Associazione medesima, condividendone le finalità.
2. I Tesserati non assumono la qualità di Associato, né i diritti e doveri ad essa legati. L'adesione e la partecipazione si realizza mediante il tesseramento ad una organizzazione nazionale per una o più attività secondo le modalità previste dal presente Statuto.

ART. 12

(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) Assemblea degli Associati;
 - b) Organo di amministrazione;
 - c) Presidente;
 - d) Organo di controllo.
2. A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

ART. 13

(L'Assemblea)

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. È l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "POLIZIA LOCALE GENOVA"

3. Hanno altresì diritto di voto gli Associati minorenni attraverso l'esercizio della potestà genitoriale. In questo caso il voto espresso dall'esercente la potestà genitoriale per conto del minore di età non è tenuto in considerazione al fine del computo dei tre associati che possono essere rappresentati per delega.
4. Le deleghe di cui al punto 2 non sono previste per le Assemblee Straordinarie che riguardano lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
6. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
7. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e/o mediante avviso inviato ai recapiti telefonici degli associati (anche a mezzo di canali di comunicazioni telematici quali, ad esempio, applicazioni quali WhatsApp, Telegram, ecc.).
8. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.
9. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario Generale, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
10. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
11. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.
12. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 14 (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:
 - a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - b) approva il rendiconto economico-finanziario;

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "POLIZIA LOCALE GENOVA"

- c) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) elegge e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- k) delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

ART. 15

(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Nell'assemblea ordinaria è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 16

(Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto dell'associazione è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto dell'associazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in proprio o in delega.
3. L'assemblea straordinaria per la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
4. L'assemblea straordinaria per la fusione o la scissione dell'associazione delibera con 2/3 (due terzi) dei voti dei presenti.
5. L'assemblea straordinaria per lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “POLIZIA LOCALE GENOVA”

di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

6. L'assemblea straordinaria per lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'Associazione delibera con 3/4 (tre quarti) dei voti dei presenti.

ART. 17

(Organo di amministrazione – il Consiglio Direttivo)

1. L'organo di amministrazione, chiamato Consiglio Direttivo (così indicato d'ora innanzi nello statuto societario), governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 7 (sette) membri, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
3. Dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di 4 (quattro) mandati.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.
5. La convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica e/o con altri mezzi di comunicazione telematica, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Qualora, durante una votazione del Consiglio Direttivo, sussista una parità il voto del Presidente (o del Vicepresidente se il primo non sia presente) ha valenza doppia
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
9. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
10. Ai membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale,

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“POLIZIA LOCALE GENOVA”

Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

11. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
12. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a) amministra l'associazione,
 - b) attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - c) predispone il rendiconto economico finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea,
 - d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
 - f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - g) delibera in ordine all'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
 - h) redige e modifica l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto nonché eventuali altri regolamenti interni, da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea
 - i) decide sugli investimenti patrimoniali;
 - j) stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione;
 - k) decide sulla collaborazione dell'Associazione con terzi, sapendo che l'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali;
13. Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.
14. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio stesso con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà, carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, durante la quale si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
15. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i propri compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà dar luogo alla prima assemblea utile successiva.
16. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e, senza ritardo, l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua costituzione, limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "POLIZIA LOCALE GENOVA"

ART. 18

(Il Presidente ed il Vicepresidente)

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
5. In caso di urgenza, il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
6. Il Vicepresidente viene nominato direttamente dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo, con esclusione di chi ricopre la carica di Segretario Generale; egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19

(Il Segretario Generale ed il Tesoriere)

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio Direttivo stesso.
2. Il Segretario Generale redige i verbali dell'Assemblea dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e degli altri libri associativi; cura l'esposizione della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno e dei regolamenti sociali; svolge tutte le mansioni di segreteria che gli sono affidati dal Consiglio Direttivo.
3. Il Tesoriere si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi, previo mandato del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente ed Segretario Generale, su mandato del Consiglio Direttivo, possono anche ricoprire la carica di Tesoriere.

ART. 20

(Organo di controllo)

1. È facoltà dell'Assemblea nominare un organo di controllo, anche monocratico. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
2. Spetta all'organo di controllo il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare è compito dell'organo medesimo:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“POLIZIA LOCALE GENOVA”

- a) vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
3. Può esercitare, al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell'Assemblea, la revisione dei conti.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21

(Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo se presente, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 22

(Patrimonio e Risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle principali ed entrate dall'attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - g) eventuali avanzi di gestione.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "POLIZIA LOCALE GENOVA"

ART. 23

(I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 25

(Rendiconto economico-finanziario)

1. L'esercizio-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Al riguardo, il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario, che rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il rendiconto economico-finanziario, predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
3. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

I volontari sono assicurati dall'Associazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 36/2021- Si applica l'art. 18, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "POLIZIA LOCALE GENOVA"

ART. 27

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28

(Assicurazione dell'associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo patrimoniale dell'Associazione.

ART. 28

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.
2. Fino all'approvazione del presente statuto societario da parte dell'Assemblea, ed al suo conseguente deposito a norma di legge, resta in vigore lo statuto societario precedente.

Letto, confermato e sottoscritto in Genova (GE) il 05/12/2023

FIRME
